

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA

Regione Veneto

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 10/02/2023 alle ore 09,00, si è riunito, previa convocazione a mezzo nota prot n.23775 del 06/02/2023 presso la sede del AULSS 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37, Villa Carisi, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 81 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal: regolamento per la concessione del diritto allo studio del personale del comparto del S.S.N. con le risultanze della contrattazione integrativa decentrata in materia di diritto allo studio previste dal CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. del 01/02/2023 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. del 01/02/2023 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

La relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa al presente accordo è stata firmata dal Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato e dal Direttore Generale dott. Francesco Benazzi

Il presente verbale rappresenta una presa d'atto di quanto comunicato dall'azienda, evidenziando che l'accordo in esame non determina utilizzo di fondi aziendali ad hoc

Il diritto allo studio (150 ore di permesso retribuito) fa riferimento alla legge n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori.

Si fa inoltre riferimento alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, nello specifico del Comparto sanità (articolo 62 del CCNL 2/11/2022).

Il limite massimo dei permessi per il diritto allo studio è fissato in 150 ore all'anno per singolo lavoratore e sono concesse al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato.

Per l'anno 2023 il numero dei lavoratori che possono accedere a tale beneficio risulta essere 238 per un massimo di 150 ore concesse ad ogni singolo beneficiario.

Gli ulteriori corsi, con i quali si amplia la possibilità di richiesta con l'accordo in questione, sono sempre all'interno del limite di cui sopra, che può variare ogni anno al variare del personale in servizio a tempo indeterminato.

Si tratta di ore di permesso che il dipendente può prendere senza perdere stipendio come altri istituti (ad esempio ore permesso per motivi personali e familiari etc., ma non fanno riferimento a nessuno specifico fondo di debito costituito a carico del bilancio aziendale. Sono inclusi nel costo del personale.

Presenza rilievi no

Segnalazioni all'attenzione di IGF: